

ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE

Il sottoscritto SAMBO ANTONIO nato ad Alfonsine (RA) il 05/01/1968 residente a Chioggia (VE), C.F. SMBNTN68A05A191G; in qualità di Presidente di ATTIVAMENTE Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via Milite Ignoto n° 51 – 45019 Taglio di Po (RO) – Cf. 01333540290;

P R E M E S S O

1) che la Cooperativa Sociale Onlus ATTIVAMENTE è proprietaria di un complesso edilizio consistente in due fabbricati con area esterna di pertinenza ubicati in Comune di Taglio di Po (RO) in Via Del Giubileo n. 636 e identificati in Catasto come segue:

- Catasto Terreni Foglio 23 M. 1079 – 1312;

2) che la Cooperativa Sociale Attivamente ha sottoscritto un contratto di locazione con la ditta Agricolmente Cooperativa Agricola sociale con sede a Chioggia (VE), relativo a una parte dei fabbricati citati al punto precedente, ed in particolare:

- immobile rif. particella 1079
- porzione immobile rif. particella 1312

e che tale contratto di locazione è stato sottoscritto in data 10/09/2017 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rovigo – Ufficio Territoriale di Adria con prot. 1571 serie 3T del 25/09/2017;

3) che la Cooperativa Sociale Attivamente ha presentato richiesta di variante urbanistica con cambio di destinazione d'uso dei fabbricati, da uso privato ad uso sociale, in deroga allo strumento urbanistico vigente del Comune di Taglio di Po (RO), mediante l'applicazione dell'art. 10 comma 6 della Legge 5 febbraio 1992 n° 104 e ss.mm.ii. "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", secondo cui

“L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-

legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore" [...]

e che la presente richiesta di variante è compresa nella richiesta di Permesso di Costruire di cui alla pratica SUAP 01333540290-30012018-1236 trasmessa al Comune di Taglio di Po in data 05/02/2018;

4) che con la comunicazione prot. 74374 del 18/09/2017, relativa alla verifica di conformità alla programmazione territoriale per le comunità alloggio per disabili, l'Azienda ULSS 5 "Polesana" ha confermato all'interno del proprio Piano di Zona, quale ente gestore, la Cooperativa Sociale Onlus Attivamente, per la gestione di una struttura di comunità/alloggio in Comune di Taglio di Po per n° 10 posti, che sarà confermata anche per l'anno 2018;

5) che con la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del 08/03/2018, il signor Sambo Antonio, in qualità di Presidente di ATTIVAMENTE Cooperativa Sociale Onlus, ha dichiarato la volontà di confermare per il 2018 quanto previsto dal Piano di Zona e dalla ri-programmazione territoriale dell'Azienda ULSS 5 "Polesana", di cui al punto precedente;

TUTTO CIO' PREMESSO

ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L. 104/92, il signor Sambo Antonio, in qualità di Presidente di ATTIVAMENTE Cooperativa Sociale Onlus,

si obbliga

all'uso effettivo dell'immobile oggetto di intervento, per gli scopi riportati nell'art. 10 comma 6 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", ed in particolare a non modificare la destinazione d'uso sociale dei fabbricati per 20 anni a partire dalla data di stipula del presente ATTO D'OBBLIGO.

Nel caso in cui la Cooperativa ATTIVAMENTE non rispettasse i requisiti della Legge 104/92, decadrebbe il riconoscimento da parte dell'azienda ULSS 5 POLESANA e

pertanto verrebbe ripristinata l'attuale destinazione d'uso dei fabbricati, come previsto dal medesimo art. 10 comma 6 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.:

[...]“Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.”

Il presente atto verrà trascritto a cura e spese del sottoscritto, a favore del Comune di Taglio di Po (senza il cui consenso non potrà essere nè modificato nè estinto).

Letto, confermato e sottoscritto.

Taglio di Po, _____

(firmato digitalmente)
